

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2009

recante fissazione dell'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento (CE) n. 542/2009

[notificata con il numero C(2009) 5715]

(I testi in lingua francese, greca, italiana, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)

(2009/551/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 542/2009 della Commissione, del 23 giugno 2009, recante apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva ⁽²⁾ prevede due sottoperiodi per la presentazione delle offerte.
- (2) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, la Commissione, sulla base delle offerte notificate dagli Stati membri, decide di fissare un importo massimo dell'aiuto oppure di non fissare un importo massimo dell'aiuto.
- (3) Sulla base delle offerte presentate nell'ambito della prima gara parziale, risulta opportuno fissare un importo mas-

simo dell'aiuto all'ammasso privato dell'olio di oliva per il sottoperiodo che scade il 6 luglio 2009.

- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il sottoperiodo che scade il 6 luglio 2009 nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento (CE) n. 542/2009, l'importo massimo dell'aiuto per l'olio di oliva è fissato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 161 del 24.6.2009, pag. 3

⁽³⁾ GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.

ALLEGATO

(EUR/tonnellata/giorno)

Prodotto	Importo massimo dell'aiuto
Olio extra vergine di oliva	1,3
Olio di oliva vergine	1,3